

Associazione Laziale Allenatori Istruttori Pallacanestro

COMMISSIONE GARANTE



Convinti sostenitori che si possono cambiare le istituzioni solo dopo aver cambiato le opinioni, l'ALAIP s'impegna a mettere a disposizione le esperienze maturate dai nostri soci e, soprattutto tra i tecnici per collaborare con le istituzioni sportive, nell'intento di dare un contributo tecnico ed organizzativo del basket Regionale e Nazionale.

PERCHE' ASSOCIARSI

1. *L'occasione di confronto rafforza i principi che regolano il nostro lavoro.*

Nell'Associazione spesso riusciamo ad evidenziare il meglio di noi stessi e dei colleghi.

C'è più di un comune nemico che deve essere combattuto, tutti insieme.

LA COMMISSIONE GARANTE

Il Consiglio dell'ALAIP è composto di un Presidente, un segretario (senza diritto di voto) e da quattro Consiglieri.

Il Consiglio istituisce e regola le funzioni delle commissioni ed un componente ne svolge il ruolo di coordinatore.

La Commissione garante è composta di un minimo di tre membri più un coordinatore nominato dall'assemblea e più componenti nominati dal consiglio.

La commissione, tramite il coordinatore o persona da lui designata, espone periodicamente al Consiglio Direttivo ed una volta l'anno all'Assemblea.

La durata della nomina è dipendente con la durata in carica del consiglio direttivo.

Compongono la Comm. Garante i signori soci:

Mario Barilari

Tony Santi

Sergio Lisotti

Marino Segnani

Maurizio Flamminii

Maurizio Polidori

OBIETTIVI

- *Definire le regole, i principi morali e le finalità sociali dell'Associazione.*
- *Definire il codice deontologico, nella categoria dei tecnici e tra questi e le altre componenti del basket (modelli di comportamenti ispirati ai più semplici principi d'educazione e reciproco rispetto).*
- *Costruire le condizioni per il consenso intorno all'associazione*
- *Risolvere i conflitti*

COMPETENZE

- ❖ *Tavolo d'intermediazione nei rapporti tra; soci, soci e società, allenatori ed altre componenti del movimento. Appunti, critiche e denunce, fatte pervenire alla commissione dai singoli soci, saranno prese in considerazione solo se espresse per iscritto e firmate. Le comunicazioni inviate daranno originari ad un'azione di valutazione ed eventualmente motivo d'intervento della Commissione.*
- ❖ *Garantisce, il rispetto dello Statuto Associativo e delle istanze evidenziate dall'Assemblea dei soci. Ed inoltre, le disposizioni, i regolamenti ed i principi morali stabiliti dal Consiglio Direttivo nel corso della propria gestione.*
- ❖ *Accerta che l'utilizzo del nome e del logo dell'Associazione siano fatti uso per i soli fini sociali.*
- ❖ *La Commissione Garante, nello svolgere questo delicato compito, sarà particolarmente attenta alla cura ed al rispetto della privacy.*

CODICE DEONTOLOGICO

(Stesura luglio 2000)

L'iscritto all'A.L.A.I.P., indipendentemente da età, qualifica, anzianità di appartenenza, livello tecnico raggiunto, associandosi, è tenuto a rispettare lo Statuto ed ad accettare, senza riserve, il codice deontologico che dello statuto è parte integrante.

Nel rispetto delle finalità sociali dell'A.L.A.I.P., fatti salvi i giusti principi morali e professionali che regolano i "DIRITTI", tale codice contempla i "DOVERI" dell'iscritto trasmessi in norme di comportamento nei confronti di tutte le componenti operative della Pallacanestro, e precisamente nei rapporti con i soggetti elencati nei seguenti articoli:

A. LA PROPRIA ASSOCIAZIONE ED I COLLEGHI ASSOCIATI (A.L.A.I.P.);

- ✦ L'associato deve doverosamente e rigorosamente rispettare le linee politiche (non è meglio programmatiche?) e le scelte associative intraprese dal Consiglio e dalle Commissioni (in cui è articolato), senza osteggiarle in alcun modo*
- ✦ E' fatto obbligo agli associati il rispetto del buon nome dell'A.L.A.I.P., del Consiglio, delle Commissioni e dell'Assemblea. Il rispetto reciproco tra i soci, sia nei rapporti associativi che in quelli professionali. In particolare l'associato deve astenersi dal :*
 - ✦ criticare pubblicamente, (per pubblicamente s'intende : ad alta voce durante lo svolgimento delle partite, alla presenza di altri componenti della sua società, atleti, dirigenti, genitori; nel contesto di manifestazioni federali o di lega o in qualsiasi meeting ufficiale di Basket) con termini lesivi delle capacità professionali del collega;*
 - ✦ offendere;*
 - ✦ aizzare il pubblico contro il collega, o creargli comunque pericolo;*
 - ✦ diffamarlo;*
 - ✦ creare situazioni tali da danneggiare o sfavorire lo svolgimento della sua attività associativa o professionale;*

✦ *diffondere notizie tali da comprometterne l'assunzione o la carriera;*

✦ *alterare con dolo qualsiasi rapporto tra associati.*

. F.I.P. LEGHE, USAPP, GIBA, ORGANISMI ED ENTI RICONOSCIUTI;

1. *Gli associati (anche se non tesserati F.I.P.) devono rispettarne i regolamenti e mantenere un comportamento educato e collaborativo non solo verso i dirigenti degli Enti riconosciuti, ma anche verso i dipendenti cercando di agevolare l'operato.*

C. ARBITRI ED UFFICIALI DI GARA;

2. *Gli associati debbono rispettare gli arbitri (non è meglio la categoria arbitrale), accettare e farne accettare le decisioni ai propri atleti e dirigenti, nel rispetto dei ruoli, senza violente o troppo plateali proteste, che possano creare a loro situazioni di pericolo da parte del pubblico, non offenderli ne minacciarli.*

3. *Si consiglia di evitare di chiedere chiarimenti o esprimere i propri punti di vista, anche se in dissenso, in modo continuo ed irritante.*

4. *Le stesse regole valgono anche per gli ufficiali di campo, con cui occorre collaborare al fine di garantire un più corretto svolgimento della gara.*

5. *L'associato non deve rilasciare dichiarazioni ai media che siano lesive dell'onorabilità degli arbitri e degli ufficiali di campo.*

D. ALLENATORI DELLA PROPRIA SOCIETÀ;

1. *Vale quanto detto all'art. A, con particolare riferimento al rispetto dei ruoli concordati ed all'organigramma tecnico della società.*

2. *In particolare l'allenatore Capo deve rispettare i subalterni, promuoverne il miglioramento tecnico, guidandoli tecnicamente, salvaguardarne la dignità professionale e favorirne la partecipazione attiva.*

3. *Il vice, o gli assistenti in genere, deve essere disponibili e propositivi e, soprattutto, non operare in modo tale da rendere più difficile il lavoro dell'allenatore capo, cui deve comunque solidarietà in tutte le occasioni in cui essa sia richiesta.*

E. DIRIGENTI DELLA PROPRIA SOCIETÀ;

- 1. L'associato deve mantenere, nei confronti dei suoi dirigenti, un comportamento che sia in ossequio agli impegni presi all'atto dell'incarico, sia verbale che contrattuale; in particolare deve perseguire gli obiettivi societari concordati in modo chiaro e trasparente.*

2. *L'associato non deve sovrapporsi (se non ne ha avuto mandato) alle prerogative ed agli intendimenti dei dirigenti, con particolare riferimento alla composizione tecnica della squadra e nel rispetto dei rapporti tra società e giocatori .* **GIOCATORI DELLA PROPRIA SOCIETÀ;**

1. *L'allenatore deve rispettare i propri giocatori senza differenze; il rispetto non ha pregiudiziali dovute all'età, alla bravura o al tempo di utilizzo.*
2. *Nell'espletamento della sua funzione tecnico-didattica, anche se ispirata ai principi di equanimità, dovrà porre attenzione al rispetto della personalità individuale. Dovrà, quindi, dedicare le "cure" agli aspetti individuali ed all'evoluzione di tutti gli atleti, evitando discriminanti sia nell'insegnamento tecnico che nei rapporti interpersonali.*
3. *L'Istruttore, in particolare, dovrà coniugare l'aspetto tecnico con quello formativo generale, di cui è parte integrante la sfera ludica, per evitare il dilagante fenomeno dei "precoci abbandoni".*

G. ALLENATORI ALTRE SOCIETÀ;

1. *Va esteso quanto detto all'art. A comma 2 a proposito di rispetto tra associati; non può costituire differenza nel comportamento tra gli allenatori, l'appartenenza o meno alla stessa associazione.*

H. DIRIGENTI ALTRE SOCIETÀ;

1. *Oltre al rispetto delle prerogative e delle funzioni dei Dirigenti, l'associato deve evitare atti e comportamenti tali da influenzare le decisioni dei giocatori di altre società, usando convincimenti equivoci e scorretti o persuasioni occulte; tutto ciò è più grave se fatto durante il campionato o senza nessun mandato societario.*
2. *L'associato deve astenersi dal diffamare o screditare l'altrui dirigenza, disturbarne i reclutamenti con azioni di depistaggio di qualsiasi tipo.*

I. GIOCATORI ALTRE SOCIETÀ;

1. *Oltre a quanto espresso all'art. F, per quanto riguarda la sfera del "rispetto", vanno in particolare evitati comportamenti offensivi e denigratori.*

L. GIORNALISTI, ORGANI DI STAMPA, RADIO E TV, MEDIA IN GENERE;

- 1. L'associato deve dare grande disponibilità alla stampa, salvo che non ci siano fondati sospetti di rischio di strumentalizzazione.*
- 2. Attraverso tale veicolo, non deve alimentare polemiche o diffamazioni tra organi di stampa diversi, per evitare di calcare troppo gli eventi, o usare la stampa per dichiarazioni lesive nei confronti di terzi.*

M. SPETTATORI;

- 1. L'associato è tenuto a mantenere sempre un atteggiamento corretto, al fine di non sovraccitare l'ambiente ed a collaborare a bloccare eventuali atteggiamenti razzisti e provocatori.*
- 2. Deve evitare reazioni inconsulte, anche se provocato, mantenendo sempre la concentrazione sulla partita.*

N. FAMIGLIARI DEI GIOCATORI.

- 1. Prestare attenzione ai familiari di giovanissimi e di atleti, quando si parla di problemi di crescita, problemi psicologici e quant'altro attinente ai propri figli.*
- 2. Convincere i genitori che la loro polemica con gli arbitri prima, durante e dopo la gara è una cattiva lezione al proprio figlio, oltre che controproducente alla squadra ed alla società.*
- 3. Nei rapporti con i genitori, l'associato deve esprimere giudizi con misura e cautela, senza creare attese esagerate sul futuro dei giovani, ma senza disincentivarne gli interessi e la passione.*

O. SANZIONI

- 1. La commissione garante, espletate le possibili indagini, raccolte testimonianze ed elementi probatori, propone al Consiglio che dispone di procedere, in base alla gravità ed alle oggettive responsabilità dell'associato a:*

Ammonizione scritta in via privata,

Deplorazione nell'ambito Associativo e nei suoi mezzi divulgativi (se recidivo),

Sospensione dall'Associazione,

Espulsione dall'Associazione con possibile denuncia agli organi competenti.

La commissione Garante